





## Istituto Comprensivo Statale "GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608 **90145 – P A L E R M O** 

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004 Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19 www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 438/A.S. 2023-2024

Palermo, 30/08/2024

AL PERSONALE con contratto a tempo determinato

ALL'UFFICIO PERSONALE

ALLA DSGA

## OGGETTO: Ferie docenti con contratti a tempo determinato

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

La tematica sopra evidenziata ha subito un'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno".

Alla luce della suddetta ordinanza della Suprema Corte, che si allega per completezza, si invita/diffida il personale interessato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ritenuto che, in assenza di domanda volontaria, si perde il diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993